La responsabilità penale del datore in tema di infortuni sul lavoro: il rilievo del rispetto degli obblighi di informazione, istruzione, formazione ed addestramento del lavoratore anche ai fini del D.Lgs. 231/01.

Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione è tornata sul tema della responsabilità del datore in caso di infortunio sul lavoro ripercorrendo la Giurisprudenza formatasi sul punto.

Oggetto della disamina dei Giudici Ermellini è stata l'ipotesi di condotta omissiva del datore in violazione degli obblighi di informazione, istruzione, formazione ed addestramento del lavoratore, come previsto dall'art. 73 D.Lgs. 81/09.

I Giudici della IV Sezione penale hanno riconosciuto come sul punto sia granitica la Giurisprudenza della Corte di Cassazione nell'affermare che *è tramite l'adempimento di tale obbligo che il datore di lavoro rende edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti. Ove egli non adempia a tale fondamentale obbligo, sarà chiamato a rispondere dell'infortunio occorso al lavoratore, laddove l'omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell'evento.*

Ne deriva che il datore di lavoro che non adempia agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi.

Con la precisazione che il predetto obbligo formativo non risulta escluso, né può ritenersi surrogabile, dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro.

Parimenti, per costante orientamento giurisprudenziale, non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro nemmeno il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia in ogni caso da ricondurre all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente.

Alla luce del quadro esposto si evince pertanto la necessità per il datore di lavoro di adempiere ai propri obblighi informativi; ciò anche in ragione della rilevanza della condotta sotto il profilo di responsabilità da reato dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Come noto, infatti, l'art. 25-septies D.Lgs. 231/01[1] prevede specifiche sanzioni per l'ente nel caso di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

[1] 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'*articolo 55, comma 2, del decreto legislativo* attuativo della delega di cui alla *legge 3 agosto 2007, n. 123*, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'*articolo 9, comma 2*, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'*articolo 9, comma 2*, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'*articolo 9, comma 2*, per una durata non superiore a sei mesi.